

MODIFICHE NORMATIVE L.R. 1/2005

Con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 4 del 31/1/2012 sono state introdotte alcune modifiche alla Legge regionale 1/2005 per la parte che riguarda la vigilanza e controllo per le costruzioni in zona sismica. Le modifiche sono sostanzialmente 2.

a) in vista della riclassificazione sismica generale del territorio regionale secondo le logiche introdotte con il DM 14.1.2008 (NTC) ed in corso di valutazione, viene riunificata la zona 3, attualmente suddivisa in sottozona 3 e 3S.

Ai fini del controllo per sorteggio la zona 3 sarà divisa in 4 fasce con percentuali decrescenti di sorteggio, passando dalla prossimità con la zona 2 (alta sismicità) alla prossimità con la zona 4 (bassissima sismicità).

Con la modifica apportata dalla L.R. 4/2012 ed in attesa della nuova riclassificazione sismica e del nuovo regolamento per il controllo a campione, la percentuale da utilizzare per il sorteggio è unica per tutta la zona 3 e pari al 10%.

Nulla cambia per i progettisti per i quali la zona sismica o la fascia sono del tutto ininfluenti per la progettazione (che è sito-dipendente).

In sostanza, ad eccezione della zona 2 dove tutti i progetti sono autorizzati, nelle altre zone e fasce cambierà la sola probabilità di essere sorteggiati per il controllo.

Per chi ricade in zona 3 occorrerà indicare nel modello di deposito la fascia di ubicazione (da asseverare). Tale obbligo scatterà con l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica e del nuovo Regolamento che definirà univocamente le fasce.

Si ribadisce che l'unico effetto immediatamente operativo prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento e della nuova classificazione sismica è l'unificazione della percentuale di sorteggio in zona 3 e ex 3s, pari al 10%.

b) è stato completamente rivista la procedura per le sanatorie in zona sismica. Il vecchio art. 118 è stato abolito e sostituito dagli art. 118 e 118bis.

Ribadito che la competenza per la parte strutturale delle sanatorie è degli uffici tecnici regionali (Genio Civile), si distingue in sanatorie per opere già conformi e per opere non conformi.

Inoltre vi potranno essere sanatorie in corso d'opera o di opere già realizzate. Si verificheranno, quindi i possibili 4 casi:

- opere già realizzate e conformi alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
- opere già realizzate ma non conformi alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
- opere in corso di realizzazione e conformi alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
- opere in corso di realizzazione ma non conformi alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione

L'articolo 118 bis stabilisce le procedure in capo agli uffici regionali (Genio Civile) e al Comune.

Inoltre per le opere realizzate anteriormente alla classificazione sismica del territorio dove risulta ubicata l'opera da sanare è sufficiente la trasmissione al Comune della certificazione di idoneità statica, redatta da tecnico abilitato. Non è previsto alcun adempimento presso gli Uffici tecnici del Genio Civile.

Per una migliore comprensione si veda il prospetto analitico SANATORIE2012

c) modifiche alla LR 58/2009

Viene introdotto l'obbligo di deposito delle verifiche ex ordinanza 3274/03 presso gli uffici regionali.

Non vengono stabilite particolari formalità nè alcun tipo di controllo regionale su tali verifiche

La legge è pubblicata sul BURT del 3 febbraio 2012 e, per statuto, entra in vigore il 15° giorno successivo.